



Regione Lombardia

DECRETO N. 11867

Del 29/08/2025

Identificativo Atto n. 4911

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE IN CACCIA DI SELEZIONE NEI COMPENSORI ALPINI DI BRESCIA C.A.C. 1 PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2 EDOLO, C.A.C. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, C.A.C. 4 BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 5 SEBINO, C.A.C. 6 VALLE TROMPIA, C.A.C. 7 VALLE SABBIA, C.A.C. 8 ALTO GARDA PER LA STAGIONE VENATORIA 2025-2026 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

Visti:

- la l.n. n. 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*;
- la l.r. n. 26/1993, *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"*, e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui *"la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11"*;
- la l.r. n. 17/2004, *"Calendario venatorio regionale"*;
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (D.C.P. di Brescia n. 25 del 19.05.2014);
- le linee guida per la gestione degli ungulati, quaderno n. 91/2013 dei manuali e linee guida redatti dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 *"Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"*;
- il decreto n. 7644 del 29/05/2025 *"Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2024-2025, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i."*
- la D.G.R. n. XII/4526 del 09/06/2025 *"Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026"*

Considerato che:

- i Comprensori alpini di Caccia di Brescia hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche, le proposte di prelievo, i relativi periodi e le modalità per la caccia di selezione al capriolo, cervo e muflone agli atti di questa Struttura;
- i censimenti relativi alle specie oggetto del provvedimento sono stati vidimati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993, dal Corpo di Polizia Provinciale;

Visti:

- la documentazione tecnica (piani e schede) redatta dai tecnici faunistici dei Comprensori alpini sopra richiamati C.A.C. n. 1, n. 2, n. 3, n.4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 inviata con nota n. M1.2025.0135384 del 15/07/2025 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale n. 26/1993 e successive modifiche;
- la determinazione n. 155 del 28/07/2025 della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano *"Piano di gestione della ZPS it 2070402 "Alto Garda Bresciano" - art.11 delle N.T.A. espressione di parere in merito a proposte pervenute dal comprensorio alpino*



Regione Lombardia

di caccia CA8: "intervento annuale di prelievo del cervo, del capriolo e del muflone per la stagione venatoria 2025/2026" prot. n. M1.2025.0153528 del 31/07/2025, con la quale la Comunità Montana, in qualità di Ente gestore della ZPS "Alto Garda Bresciano" esprime parere favorevole ai piani di prelievo di capriolo, cervo e muflone presentati dal C.A.C. 8.

- il parere di I.S.P.R.A. prot. M1.2025.017156 del 26/08/2025, allegato al presente provvedimento (Allegato n. 1) cui, viene indicato quanto segue:

• CAPRIOLO

In linea generale ISPRA indica: che nei Comprensori Alpini 2 e 4, la consistenza minima accertata restituisce una densità inferiore alla densità soglia al di sotto della quale è sconsigliato il prelievo del Capriolo. Pertanto, per quanto riguarda questi 2 Comprensori lo scrivente Istituto non ritiene accettabile il prelievo della specie in questi Comprensori Alpini. Tuttavia, qualora codesta Amministrazione, sulla base dei propri elementi conoscitivi delle popolazioni di Capriolo considerasse il prelievo sostenibile, si raccomanda di non autorizzare piani di prelievo superiori ai 3 capi. Per quanto riguarda il comprensorio C6 si rileva un calo rilevante e una densità anche appena al di sotto del valore soglia, si raccomanda pertanto di ridurre il tasso di prelievo al 5% (14 capi). Per quanto riguarda il comprensorio C7, il contingente rilevato mostra una crescita si ritiene pertanto accettabile il prelievo proposto di 6 capi. Anche nel CA8 si rileva un calo e la densità risulta al di sotto del valore soglia, pertanto, si raccomanda di non superare il tasso di prelievo del 3% (16 capi).

In merito ai tempi di prelievo si raccomanda di applicare i periodi di seguito riportati, ritenuti idonei per le esigenze eco-etologiche della specie in ambiente alpino.

Classe	Periodo
Maschi I e II	1° giugno - 15 luglio; 15 agosto - 15 novembre.
Altre classi	15 settembre - 15 dicembre.

In conclusione, si esprime parere favorevole ai piani presentati per il Capriolo, se si applicano i periodi sopra raccomandati e a condizione che vengano recepite le indicazioni fornite in merito ad entità e struttura.

• CERVO

Per il cervo indica: Nel CA1 si rileva un lieve calo della popolazione, il tasso di prelievo proposto in area cacciabile (26%) è in linea con quanto indicato nelle linee guida sopra richiamate. Il piano della passata stagione è stato realizzato per il 94%, con uno squilibrio a sfavore dei giovani che si perpetua da stagioni e a sfavore delle femmine. La Regione propone una riduzione del tasso di prelievo, dal 26% proposto dal CA al 20%, in conseguenza di un possibile impatto della predazione del lupo. Si ritiene in ogni caso che il mancato completamento del piano della passata stagione (75%, 128 capi) renda adeguato il contenimento del piano di quest'anno a 130 capi. Nel CA2 si rileva una sostanziale stabilità della e il tasso di prelievo proposto dalla Regione (10,8%, 70 capi) è solo lievemente al di sopra di quanto indicato nelle linee guida sopra menzionate. Nel CA3 si rileva una crescita della popolazione, la densità ottenuta è tuttavia di 1,4 capi /100 ha ed è inferiore alla densità soglia al di sotto della quale è sconsigliato il prelievo del Cervo nelle Linee guida sopra richiamate. Si ritiene accettabile il prelievo proposto dalla Regione (5%, 10 capi) ma si raccomanda la struttura sotto riportata volta a compensare lo squilibrio sopra



Regione Lombardia

riportato. La popolazione del CA4 mostra un calo. La densità ottenuta considerando la consistenza minima è di 2,0 capi/100 ha. Si ritiene accettabile il prelievo proposto (tasso dell'8%, 22 capi) ma si raccomanda la struttura sotto riportata volta a compensare lo squilibrio sopra riportato. Nel CA6 la densità rilevata mostra una lieve crescita. Il piano proposto si ritiene accettabile per entità (18 capi, tasso dell'8%) e struttura. Nel CA7 la densità rilevata è di 3,9 capi/100 ha e la popolazione mostra una crescita. Il piano proposto si ritiene accettabile per entità e struttura. Nel CA8 la densità rilevata mostra stabilità. Il piano proposto si ritiene accettabile per entità e struttura. Si rileva che nella tabella FORMAT ISPRA i dati dei conteggi del 2024 sono sbagliati in quanto identici a quelli del 2023, mentre i dati corretti sono contenuti nella relazione predisposta dal CA nel 2024.

In linea generale si ritiene opportuno raccomandare che vengano applicate le classi di sesso ed età e le strutture indicate nelle "Linee guida per la gestione degli Ungulati, Cervidi e Bovidi" (ISPRA, 2013) e riportate alle pagine 102-103 e 135. Inoltre, nel caso in cui codesta Amministrazione ritenesse opportuno ai fini del completamento del piano accorpate alcune classi di età nell'ambito dei due generi si raccomanda in ogni caso che il contingente per ciascuna classe di accorpamento corrisponda alla somma dei contingenti proposti. Inoltre, nel caso si optasse per questa scelta, si raccomanda che la suddivisione nelle classi proposta venga comunque rilevata nel prelievo realizzato e riportata nella relazione dell'anno successivo.

In merito ai tempi di prelievo, si raccomanda l'applicazione dei periodi di seguito riportati, rispetto ai quali risultano accettabili, se funzionali al completamento dei piani, le seguenti variazioni proposte dai Comprensori:

- il prolungamento al 31 dicembre, a condizione che venga applicato esclusivamente in aree non sovrapposte ai quartieri di svernamento del Camoscio;
- l'anticipo del prelievo delle femmine di classe I (sottili, isolate e senza piccoli) esclusivamente al periodo 13 agosto - 15 settembre ma solo nel CA6 e nel CA8, dove le femmine sono riportate suddivise in giovani e adulte e si è rilevato un'assenza di squilibrio, o uno squilibrio poco rilevante, a sfavore delle femmine giovani, mostrando l'efficacia di tale anticipo; questo anticipo verrà escluso anche in questi CA se nelle stagioni successive si rilevassero squilibri nel prelevato a sfavore delle femmine giovani (classe I);
- l'estensione del prelievo della classe 0 esclusivamente al periodo 1° settembre - 15 settembre.

Classe	Periodo	Classe
Maschi I	1° agosto - 15 settembre; 15 ottobre - 15 dicembre.	Maschi I
Altre classi	15 ottobre - 15 dicembre.	Altre classi

In conclusione, si esprime parere favorevole ai piani presentati per il Cervo, se si applicano i periodi sopra raccomandati e a condizione che vengano recepite le indicazioni fornite in merito ad entità e struttura.

• MUFLONE

Si ribadisce quanto espresso nei pareri delle passate stagioni, ossia che il prelievo deve essere finalizzato al contenimento della specie e pertanto è opportuno prevedere un tasso di prelievo del 35% della popolazione minima presente, con una percentuale di femmine di almeno il 60%.



Regione Lombardia

Per quanto riguarda il CA6, si ritiene adeguata l'entità e la struttura del proposto; per quanto riguarda il CA8, tenuto conto che sono stati conteggiati 105 capi, si raccomanda di prevedere un piano di 37 capi di cui almeno 22 femmine.

Per quanto riguarda il CA5, si ribadisce quanto espresso nei pareri relativi alle passate stagioni, ossia che, rappresentando il Comprensorio in oggetto una zona di recente espansione della specie, il prelievo dovrebbe essere finalizzato alla rimozione totale della popolazione e dovrebbe quindi avere entità pari al numero di individui conteggiati o comunque prevedere un prelievo maggiore a carico delle classi femminili e dei giovani al fine di contenere la crescita e l'espansione della popolazione.

In merito ai tempi di prelievo, si ritiene accettabile il prolungamento al 31 dicembre se funzionale al completamento dei piani, a condizione che venga applicato esclusivamente in aree non sovrapposte ai quartieri di svernamento del Camoscio.

In conclusione, si esprime parere favorevole ai piani presentati per il Muflone, e ai tempi prospettati per la loro realizzazione, a condizione che vengano recepite le indicazioni fornite.

Considerato che con nota protocollo n. 124320 del 20/06/2023 l'Ente Parco nazionale dello Stelvio, a firma del Direttore del Parco stesso, comunica che nell'ambito del progetto di ricerca "Cascate trofiche", all'interno del settore lombardo dell'area protetta nella zona compresa tra Ponte di Legno – Val di Viso e Val delle Messi sono stati dotati di radiocollari e marche auricolari alcuni cervi; tenuto conto che tali animali sono stati trattati con farmaci anestetici e anti-agonizzanti e pertanto, essendo la loro carne non commestibile e potendosi escludere rischi per la salute umana, il Parco chiede a questa Struttura di inserire nel testo dei decreti degli ungulati la disposizione che vieta l'abbattimento dei cervi marcati;

Dato atto che nella relazione e nel format inviati a questa Struttura dal CAC 8 si è rilevato un errore di calcolo relativamente al piano di prelievo del capriolo che Ispra purtroppo non ha considerato nel proprio parere.

Pertanto, dai calcoli effettuati da questa Struttura i capi prelevabili non risultano n. 16 ma n. 44 in base al territorio utile alla specie.

Ritenuto, sulla base degli elementi conoscitivi della scrivente Struttura:

- di concedere, nei limiti indicati da I.S.P.R.A. il prelievo del capriolo nei CAC 2, CAC 4, CAC 6, CAC 7 e CAC 8;
- di concedere nei limiti indicati da I.S.P.R.A. il prelievo del cervo nel CAC 1, CAC 2, CAC 3, CAC 4, CAC 6, CAC 7 e CAC 8;
- di concedere nei limiti indicati da I.S.P.R.A. il prelievo del muflone nel CAC 5, CAC 6, e CAC 8;
- di accogliere le richieste di accorpamento di alcune classi avanzate da alcuni comprensori secondo le prescrizioni indicate da Ispra per la specie cervo;

Ritenuto, altresì, di disporre che:

- ogni animale prelevato dovrà essere portato al centro di controllo biometrico del CAC;



Regione Lombardia

- dovranno essere compilate dal responsabile indicato da ciascun comprensorio oltre alle schede di rendicontazione e certificazione previste anche le Schede Ispra allegate (Allegato n. 2);
- in caso di mancato completamento dei piani di prelievo per il cervo e il muflone, dal 16 dicembre al 19 dicembre 2025 i CAC potranno presentare a questa Struttura richiesta di prolungamento del periodo di prelievo inviando congiuntamente la Scheda allegata (Allegato n. 3) compilata in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di prolungamento fino al 31 dicembre per la specie cervo e muflone il prelievo non dovrà essere effettuato in aree che si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio opportunamente individuati e cartografati;
- i capi prelevati nel suindicato periodo di prolungamento saranno assegnati secondo le modalità previste da ciascun CAC;
- per il CAC 4 il prelievo del cervo venga effettuato per n. 18 animali sulla sponda sinistra orografica del fiume Oglio e per n. 4 animali sulla sponda destra dello stesso;
- per CAC 8, valutata la richiesta inviata a questa Struttura prot. n M1.2025.0166861 del 13/08/2025, si autorizza l'utilizzo di una 4° fascetta per la specie cervo (*Cervus elaphus* L.) al fine del completamento del piano di prelievo;

Richiamato l'art. 27 comma 5 della legge regionale n. 26/1993, al fine di poter verificare la "presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi e ungulati" si dispone che per ciascun animale prelevato il cacciatore dovrà comunicare in tempo reale alla Polizia Provinciale e al responsabile ungulati o delegato del CAC nel quale è stato prelevato l'animale, le coordinate geografiche del prelievo, anche tramite posizione whatsapp o google maps;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, ed in seguito alla ricezione del parere di I.S.P.R.A. e della Comunità Montana Alto Garda;

RICHIAMATA la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.g.r. del 16/12/2024 n. XII/3669 "XX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Alberto Lugoboni l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia di selezione al capriolo, cervo e muflone nei Comprensori Alpini di Caccia secondo le quantità, i periodi e le modalità di indicati nell'Allegato n. 4 al presente provvedimento;



Regione Lombardia

3. **che l'attività venatoria si svolga** secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- ogni Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
- si prescrive che, laddove si sia proceduto all'accorpamento delle classi, nel prelievo realizzato venga rilevata la classe effettiva (MII, MIII, MIV, FI, FII secondo le linee guida I.S.P.R.A.) e la suddivisione corretta venga riportata nella Relazione dell'anno successivo e nell'Allegato n. 3 da consegnare a questa Struttura entro il termine del 10 febbraio 2026;
- i prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
- secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza della Struttura A.F.C.P. di Brescia, ad eccezione di quanto disposto per il CAC 8;
- Il cacciatore deve segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
- in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia Provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
- per ciascun animale prelevato il cacciatore dovrà comunicare in tempo reale alla Polizia Provinciale e al responsabile ungulati o delegato del CAC nel quale è stato prelevato l'animale, le coordinate geografiche del prelievo, anche tramite posizione whatsapp o google maps;
- dovranno essere compilate dal responsabile indicato da ciascun comprensorio oltre alle schede di rendicontazione e certificazione previste anche le schede Ispra allegate (Allegato 2);
- Il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
- in caso di mancato completamento dei piani di prelievo per il cervo e il muflone, dal 16 dicembre al 19 dicembre 2025 i CAC potranno presentare a questa Struttura richiesta di prolungamento del periodo di prelievo inviando congiuntamente la scheda allegata (Allegato 3) compilata in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di prolungamento fino al 31 dicembre per la specie cervo e muflone il prelievo non dovrà essere effettuato in aree che si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio opportunamente individuati e cartografati;
 - i capi prelevati nel suindicato periodo di prolungamento saranno assegnati secondo le modalità previste da ciascun CAC;



Regione Lombardia

- per il CAC 4 il prelievo del cervo venga effettuato per n. 18 animali sulla sponda sinistra orografica del fiume Oglio e per n. 4 animali sulla sponda destra dello stesso;
 - per CAC 8, si autorizza l'utilizzo di una 4° fascetta per la specie cervo (*Cervus elaphus* L.) al fine del completamento del piano di prelievo;
 - per quanto concerne l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo si rimanda a quanto previsto dal D.d.s. n. 10452 del 10/07/2024;
4. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comprensorio interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura A.F.C.P. di Brescia e alla Polizia Provinciale;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'I.Z.S.L.E.R. di Brescia;
 6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
 7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia;
 8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.